



Ministero della Salute

ALLEANZA CONTRO LE MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE (GARD-ITALIA)



REGOLAMENTO

Articolo 1

(Definizione e obiettivi)

1. L'Alleanza Italiana contro le Malattie Respiratorie Croniche, di seguito nominata Alleanza, è parte dell'Alleanza Globale contro le Malattie Respiratorie Croniche (*Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases - GARD*), ed è istituita tra Società scientifiche, Federazioni, Associazioni di pazienti, Università ed altri Enti istituzionali, con l'obiettivo di sviluppare una strategia di prevenzione ed assistenza alle malattie respiratorie croniche nel nostro Paese.

2. I soggetti che aderiscono all'Alleanza si impegnano per favorire ed implementare interventi di promozione della salute e di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nonché di controllo delle malattie respiratorie croniche, coerenti con le strategie e i piani nazionali di promozione della salute e di prevenzione e controllo delle malattie croniche non trasmissibili, promossi dall'OMS.

Articolo 2

(Modalità di adesione)

1. Qualsiasi Società scientifica, Federazione, Associazione o altro Ente o Struttura del Servizio Sanitario nazionale, interessata istituzionalmente agli obiettivi prefissati dal documento di strategia dell'Alleanza, e che voglia aderire, presenta richiesta formale al Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione (DGPRE) - Ufficio 5, presso il quale è allocata l'Alleanza, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile nel portale internet del medesimo Dicastero.

2. Alla domanda sono allegate:

- a) la dichiarazione di condivisione degli obiettivi del documento di strategia dell'Alleanza;
- b) la dichiarazione di sussistenza/assenza di rapporti economici e/o di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario;

3. La domanda è sottoposta alla valutazione e approvazione dell'Assemblea generale.

Articolo 3

(Organi dell'Alleanza)

1. Al Ministero della Salute è affidato il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell'Alleanza.

2. Organi dell'Alleanza sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Comitato esecutivo.

Articolo 4

(Assemblea Generale)

1. L'Assemblea generale è costituita da:

- a) il Direttore della Direzione generale della prevenzione;
- b) i rappresentanti designati della Direzione generale della prevenzione del Ministero della Salute;
- c) le Società scientifiche, le Federazioni, le Associazioni, le Università, le Strutture del Servizio sanitario nazionale e gli altri Enti che aderiscono all'Alleanza, di seguito denominate Parti.

2. L'Assemblea generale è convocata e presieduta dal Direttore generale della Direzione generale della prevenzione, o da un suo delegato. Si riunisce, di norma, una volta l'anno. La riunione è considerata valida allorché siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Per "avente diritto" si intende il rappresentante designato da ciascuna Parte dell'Alleanza.
4. L'Assemblea generale:
 - a) adotta e modifica, ove necessario, il Regolamento dell'Alleanza;
 - b) nomina, ogni tre anni, i membri del Comitato esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento;
 - c) propone al Comitato esecutivo tematiche di interesse per la costituzione di nuovi obiettivi di lavoro;
 - d) propone al Comitato esecutivo ogni iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Alleanza;
 - e) adotta le proposte di lavoro formulate dal Comitato esecutivo;
 - f) valuta e approva le richieste di eventuali nuove adesioni a GARD-I
5. L'Assemblea Generale si esprime, altresì, su qualsiasi altra questione di interesse dell'Alleanza.

Articolo 5 (Il Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito da:
 - a) il Direttore della Direzione generale della prevenzione, o un suo delegato;
 - b) due rappresentanti del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione;
 - c) nove rappresentanti nominati dall'Assemblea generale.
2. Il Comitato esecutivo è rinnovato ogni tre anni per il tramite della rappresentanza nominata dall'Assemblea Generale.
3. Le parti nominate dall'Assemblea generale, al termine del loro mandato non potranno ricandidarsi.
4. Il Comitato esecutivo:
 - a) formula le proposte di lavoro da sottoporre all'Assemblea generale;
 - b) coordina l'attuazione delle proposte di lavoro in raccordo con l'Assemblea Generale, assolvendo al proprio mandato attraverso la formazione di Gruppi di lavoro e l'eventuale coinvolgimento di ulteriori esperti.
4. Il Comitato esecutivo è coordinato dal Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione.

Articolo 6 (Gruppi di lavoro)

1. Nell'assolvimento dei propri compiti, l'Alleanza si può avvalere di Gruppi di lavoro istituiti su base volontaria.
2. I Gruppi di lavoro dell'Alleanza operano per l'approfondimento di tematiche relative alla salute respiratoria, attraverso la definizione di documenti e materiali informativi a sostegno delle strategie di prevenzione e controllo, valorizzando le competenze dei singoli componenti e fornendo supporto per eventuali iniziative di informazione e sensibilizzazione.
3. I prodotti delle attività dei Gruppi di lavoro sono condivisi con l'Assemblea generale.

Articolo 7
(Altri partecipanti alle attività dell’Alleanza)

1. Qualora ritenuto necessario, rappresentanti di altre Direzioni generali del Ministero della Salute, o esperti, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale e/o del Comitato esecutivo e/o dei Gruppi di lavoro, ai fini dell’acquisizione di informazioni e/o pareri su questioni di specifico interesse.

Articolo 8
(Partecipazione ai lavori dell’Alleanza)

1. Nello spirito volontaristico e solidale proprio dell’Alleanza, nulla è economicamente dovuto dal Ministero della Salute ai rappresentanti delle Parti, ed esperti, per la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea generale, del Comitato esecutivo e dei Gruppi di lavoro.
2. Il Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione - oltre a svolgere le funzioni di Segreteria, mette a disposizione sale, link di collegamento e materiali per le riunioni, che si possono svolgere anche in modalità videoconferenza.
3. Ciascun rappresentante designato è tenuto a comunicare alla Segreteria entro i tempi indicati nella convocazione, la propria partecipazione, ovvero la propria assenza all’incontro. I rappresentanti designati, ove impossibilitati a partecipare alle riunioni, possono essere sostituiti previa delega scritta, che dovrà essere trasmessa alla Segreteria con almeno un giorno di anticipo.
4. Qualsiasi variazione relativa al rappresentante individuato nell’ambito degli Organi dell’Alleanza e/o dei Gruppi di lavoro, deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria dell’Alleanza.
5. Ogni Parte può decidere in qualsiasi momento di cessare la propria partecipazione all’Alleanza, dandone comunicazione alla Segreteria presso il Ministero della Salute. Il Ministero della salute rimuove l’interessato dalla lista delle Parti dell’Alleanza e ne informa l’Assemblea generale.
6. Il Ministero della Salute tiene aggiornata la lista delle Parti dell’Alleanza.

Articolo 9
(Sito web e Logo)

1. L’Alleanza si avvale del portale internet del Ministero della salute quale sito web per la divulgazione delle informazioni sulle attività svolte e la pubblicazione di eventuali documenti elaborati.
2. Il Logo dell’Alleanza, quale elemento distintivo di riconoscimento dei documenti e dei materiali informativi prodotti, raffigura il logo della GARD internazionale con specifica personalizzazione che rimanda all’Italia.

Articolo 10
(Pubblicazioni)

1. I documenti e i risultati prodotti dalle attività dell’Alleanza potranno essere utilizzati previa espressa autorizzazione del Ministero della Salute.

Articolo 11
(Approvazione e modifiche del Regolamento)

1. Il presente Regolamento, che sostituisce integralmente quello datato 12 novembre 2009, è stato approvato dall’Assemblea Generale, il 21 novembre 2025.
2. In qualsiasi momento, l’Assemblea generale può adottare, a maggioranza qualificata dei 2/3, modifiche al Regolamento, purché esse non compromettano natura e finalità dell’Alleanza.
La Segreteria dell’Alleanza provvede ad apportare al Regolamento le eventuali modifiche approvate.

Roma, 21 novembre 2025